



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Umbria
Giunta Regionale

PSR Umbria 2014-2020

Comitato di Sorveglianza 14 settembre 2020

Punto 1 all'OdG

Informazioni sulle modifiche del PSR per l'Umbria 2014/2020

**PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA**

**2014
2020**



MODIFICA 1

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Capitolo 5 - Descrizione della strategia – Integrazione del paragrafo 5.1

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta è finalizzata ad integrare la strategia del Programma al fine di dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche.

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) registra a livello nazionale una crisi senza precedenti stimando, per il 2020, una perdita per il settore di circa 800-900 milioni di euro determinata dal crollo della domanda internazionale e interna a seguito del lockdown.

In ambito regionale lo stato di crisi del comparto è indirettamente confermato dalla Banca Dati regionale Turistica delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. Dal mese di marzo, il lockdown disposto dai DPCM al fine di evitare situazioni di contagio ha portato alla chiusura delle strutture ricettive e di ogni altra attività economica, produttiva e ricreativa, determinando pressoché un azzeramento dei flussi fino a maggio, con variazioni rispetto ai mesi dell'anno precedente che a **marzo** era pari al -90.9% arrivi e -84.7% presenze, ad **aprile** -99.6% arrivi e -97.2% presenze, a **maggio** -97.5 arrivi e -94.5% presenze.

c. Gli effetti previsti della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Nel capitolo 5, paragrafo 5.1, al punto dedicato alla Priorità 2 viene aggiunto il seguente capoverso. Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che ha comportato l'introduzione di una misura straordinaria temporanea nello sviluppo rurale, la Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19", con la quale si intende offrire un indennizzo agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Considerato che, a causa del lock down e conseguente chiusura degli esercizi pubblici, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 in ambito agricolo è quello dell'agriturismo e che non essendo state attivate a livello nazionale misure straordinarie a sostegno dello stesso settore, si ritiene opportuno implementare nel PSR per l'Umbria la Misura 21 a favore delle aziende agricole che svolgono attività di diversificazione dell'attività agricola (quali agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale) mediante uno specifico intervento denominato "Sostegno per l'agriturismo, le

fattorie didattiche e l'agricoltura sociale". Tale intervento, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, ha l'obiettivo di dare sostegno, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, ma anche l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche, tale da permettere di dare continuità alle attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l'offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.

d. Impatto del cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP

MODIFICA 2

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate - Inserimento Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19"

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

L'intervento di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e le aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria "*una tantum*" differenziata in relazione alla tipologia dei servizi offerti.

In coerenza con il Reg. (UE) n. 872/2020, l'applicazione dell'importo massimo del sostegno che si prevede di erogare rappresenta una compensazione parziale della perdita sofferta dalle imprese agricole che esercitano attività di diversificazione aziendale e che nel corso della pandemia sono state costrette, conseguentemente all'emanazione delle normative a livello nazionale e regionale, alla chiusura delle attività per circa tre mesi, indipendentemente dalla capacità economica dei singoli beneficiari. Tale perdita è dimostrata da recenti studi di settore da ultimo da quello svolto da ISMEA sugli agriturismi a livello nazionale (*vedi 2° Rapporto Emergenza COVID 19 – ISMEA*).

Si ritiene pertanto che, indipendentemente dalle diverse configurazioni delle attività di diversificazione aziendali dei beneficiari, l'ammontare dell'indennizzo sia, in termini assoluti, di modesta entità tale da escludere sovra-compensazioni.

Con la riapertura, il livello dei servizi erogati è molto limitato dalle condizioni poste per il distanziamento fisico e anche per i prossimi mesi, si prevede un'importante contrazione delle presenze, in particolare di turisti stranieri.

La modulazione dell'indennizzo riflette la maggior perdita subita dalle aziende agrituristiche che offrono alloggio e ristorazione rispetto a quelle che possono offrire solamente uno dei due servizi e rispetto alle aziende agricole che offrono altri tipi di servizi, meno remunerativi se parametrati alle presenze di clienti in azienda e ai costi necessari per l'erogazione dei servizi stessi.

Anche la sospensione dei servizi erogati dalle aziende che esercitano attività di fattorie didattiche e di agricoltura sociale ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno, seppur inferiore, è previsto per tali realtà.

c. Gli effetti previsti della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Nel capitolo 8, paragrafo 8.2, viene aggiunto il sotto paragrafo 8.2.17 M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19".

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Base giuridica

Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia COVID-19".

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

Regolamento UE n. 1303/2013

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.

Per reagire all'impatto della crisi causata dall'epidemia di COVID-19, è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.

La finalità della misura è di fornire liquidità alle imprese in difficoltà e prevede un sostegno un tantum a fondo perduto che, al fine di garantire una rapida erogazione del sostegno pubblico, sarà riconosciuto su base forfettaria. Non sono previsti altri fattori generatori del sostegno pubblico (es. ristoro reddito, realizzazione investimenti, impegni a dare continuità alle attività agricole).

La misura si articola nel seguente modo:

Sottomisura 21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipo di intervento 21.1.1 - Sostegno per l'agriturismo, fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

21.1.1 Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

Sottomisura:

- 21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Descrizione del tipo di intervento

Con il presente intervento si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

Diversamente da altri settori agricoli, per il settore della diversificazione delle attività agricole (agriturismo, fattorie didattiche e sociali) non sono state attivate a livello nazionale e/o regionale misure specifiche di sostegno per fare fronte alla situazione emergenziale dovuta al COVID 19 pur essendo stata accertata, per tale comparto, una consistente perdita di fatturato come rileva un recente studio svolto da ISMEA (2° Rapporto Emergenza COVID 19 – ISMEA). I provvedimenti straordinari messi in atto dallo Stato o dalla Regione per fare fronte alla crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, infatti, sono stati tutti rivolti a perseguire finalità diverse da quelle previste dalla presente misura trattandosi, sostanzialmente, di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta o interventi a specifico sostegno settoriale (es: settore vitivinicolo, florovivaistico, zootecnico, pesca e acquacoltura ecc.) che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende del comparto agrituristico. Pertanto, la ragione per cui non si interviene a favore degli altri settori agricoli consiste nel fatto che questi ultimi sono supportati da altri regimi di aiuto nazionali;

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19,

il sostegno erogato nell'ambito della presente misura vuole offrire un'assistenza di emergenza agli agricoltori colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività, così come il mantenimento dell'offerta di servizi e quindi della vitalità delle aree rurali. È quindi previsto il pagamento a favore delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica di una somma forfettaria "una tantum" volta a sostenere la liquidità aziendale. Poiché anche la sospensione dei servizi erogati dalle aziende che esercitano attività di fattorie didattiche e di agricoltura sociale ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti e per la tenuta del tessuto socio-economico, un analogo sostegno viene concesso a tali realtà. La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di aiuto in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

Collegamenti con altre normative

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità).

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio).

Titolo VIII della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 12: "Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie didattiche".

Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1: "Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismi".

Beneficiari

Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività agrituristica,
Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica,
Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale.

Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”.

In ogni caso non è ammesso il cumulo con altri regimi di aiuto per lo stesso fatto generatore.

Condizioni di ammissibilità

Le aziende agricole beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale e didattica alla data di presentazione della domanda di sostegno ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19 e che tali effetti interessano l'intero comparto della diversificazione, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, La misura 21 beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Tuttavia, nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, proprio al fine di una maggiore solidarietà, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base della tipologia del servizio offerto. La tipologia del servizio offerto è stata considerata come una *proxy* dei flussi di cassa e della struttura dei costi fissi in quanto elemento sufficientemente oggettivo e non discriminatorio. È stato infatti considerato che, essendo la finalità della misura quella di sostenere la continuità aziendale, sia necessario durante il periodo di crisi sostenere le aziende per ristorare, seppur in parte, il pagamento dei costi fissi e, quindi, regolare le discrasie dei flussi di cassa tra entrate (venute a mancare) e le uscite ineliminabili.

L'importo del sostegno pubblico erogabile è modulato come di seguito indicato:

- A) aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione = € 7.000,00;
- B) aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione ed eventuali altri servizi = € 5.000,00;
- C) aziende agricole agrituristiche con altri servizi = € 3.000,00;
- D) aziende agricole che esercitano la sola attività di Fattoria didattica = € 3.000,00;
- E) aziende agricole che esercitano la sola attività di agricoltura sociale = € 3.000,00.

Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica e/o di agricoltura sociale si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.

Il sostegno pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

Ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'aiuto è cumulabile per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) in conformità al regime di aiuto SA.57021 (2020/N).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. In particolare al fine di evitare il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti)

Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-COVID19. I provvedimenti nazionali infatti non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA (Emergenza COVID-19. 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza COVID-19. Aprile 2020), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore agli agriturismi, censiti a livello nazionale, si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore

rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione (ovvero di erogare liquidità eccessiva rispetto ai fabbisogni aziendali in termini di profilo dei costi).

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Di fatto, l'importo massimo del sostegno pubblico pari a 7.000,00 euro è di per sé così modesto da non ravvisare rischi di sovra-compensazione.

Ad ogni modo, nel caso di altri strumenti a sostegno della liquidità aziendale per la medesima tipologia di beneficiari, realizzati con interventi regionali, gli importi da erogare attraverso la presente tipologia di operazione saranno decurtati al fine di rispettare il massimale del sostegno pubblico stabilito al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" e modulato per tipologia di servizio offerto.

Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito.

Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, sostegno forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

Al fine di evitare il rispetto del massimale di aiuto nonché il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti)

Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile da banche dati regionali delle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono

discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Agricoltura sociale, turismo didattico e rurale.

d. Impatto del cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP

MODIFICA 3

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Capitolo 10 – Piano finanziario

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta emerge dalla necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19" finalizzata ad offrire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche.

Si precisa inoltre che la modifica del piano finanziario è coerente con quanto stabilito all'art. 5.1 del Reg. (UE) n. 215/2014 in quanto è stato verificato che gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a piano finanziario modificato continuano a corrispondere ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria di ciascuna priorità.

Il quadro generale della modifica proposta è riportato nelle seguenti tabelle, rappresentata per misura e per FA.

Misura	Spesa pubblica programmata	Importo modifica	Spesa pubblica proposta in modifica
4	216.413.000,00	- 3.000.000,00	213.413.000,00
5	12.774.000,00	- 2.999.629,24	9.774.370,76
20	18.204.851,58	- 1.000.370,76	17.204.480,82
21	0,00	+ 7.000.000,00	7.000.000,00

FA	Spesa pubblica programmata	Importo modifica	Spesa pubblica proposta in modifica
2A	190.047.221,95	+4.000.000,00	194.047.221,95
3B	16.253.738,01	- 2.999.629,24	13.254.108,77
No FA	18.204.851,58	- 1.000.370,76	17.204.480,82

La modifica proposta si sostanzia quindi nello spostamento di risorse non impegnate dalle M4, M5 e M20 alla nuova M21.

MISURA 4

La Misura 4 ha una dotazione di 216 Meuro che si propone di ridurre a 213 Meuro, con una riduzione di euro 3.000.000,00.

Nell'ambito della M4 l'unica SM coinvolta dalla riduzione è la SM 4.3 come emerge dalla tabella sottostante

Sottomisura	Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica proposta in modifica
4.1	114.213.000,00	114.213.000,00
4.2	65.000.000,00	65.000.000,00
4.3	33.200.000,00	30.200.000,00
4.4	4.000.000,00	4.000.000,00

Per quanto attiene alla SM4.3, si fa presente che l'unico indicatore di output di questa sottomisura è di tipo finanziario (*totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture*) che risulta ininfluente

rispetto al corrispondente indicatore di obiettivo T4 (*percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento*). Pertanto, la proposta di riduzione della dotazione finanziaria della SM 4.3 non ha alcun impatto negativo sul target T4.

La dotazione finanziaria attualmente impegnata per la SM4.3 è pari a circa 27 Meuro di cui:

- euro 3.500.000,00 trascinalenti ex misura 125 programmazione 2007-2013;
- euro 20.000.000,00 dotazione bando intervento 4.3.1;
- euro 3.417.845,76 impegni giuridicamente vincolanti a valere sul bando intervento 4.3.3.

Si prevedeva di raggiungere l'impegno dell'intera dotazione, per complessivi euro 6.282.154,82, con due nuovi bandi nel 2020:

- bando di attivazione dell'intervento 4.3.2 per euro 2.282.154,82;
- secondo bando per l'intervento 4.3.3 per euro 4.000.000,00.

Considerata la necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21, dedicata alla mitigazione della situazione di crisi generata dal periodo di diffusione del virus COVID-19, e verificato che la modifica non compromette il raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma, si propone la riduzione delle risorse previste per i nuovi bandi del 2020 per complessivi euro 3.000.000,00 così ripartiti:

- riduzione di euro 1.000.000,00 a valere sul bando di attivazione dell'intervento 4.3.2;
- riduzione di euro 2.000.000,00 a valere sul secondo bando per l'intervento 4.3.3.

Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in diminuzione disaggregati per FA e sottomisura di destinazione, spostati nell'ambito della stessa FA.

Sottomisura/ intervento	FA	Importo in riduzione	Destinazione importo		
			sottomisura	FA	Importo
4.3.2	2A	1.000.000,00	21.1	2A	3.000.000,00
4.3.3		2.000.000,00			

MISURA 5

La Misura 5 ha una dotazione di circa 13 Meuro che si propone di ridurre a circa 10 Meuro, con una riduzione di euro 2.999.629,24.

La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.

Sottomisura	Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica proposta in modifica
5.1	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2	8.774.000,00	5.774.370,76

Per quanto attiene alla SM5.2, l'unica SM coinvolta dalla presente modifica, si fa presente che l'unico indicatore di output di questa sottomisura è finanziario (totale spesa pubblica) che risulta ininfluente rispetto al corrispondente indicatore di obiettivo T7 (*percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio*). Anche in questo caso, quindi, la proposta di riduzione della dotazione finanziaria della SM 5.2 non ha alcun impatto negativo sul target T7

La dotazione finanziaria attualmente impegnata per la SM5.2 è pari a oltre 5,7 Meuro e si prevedeva di raggiungere l'impegno dell'intera dotazione con un nuovo bando nel 2020 per un importo di euro 2.999.629,24.

Considerata la necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21, dedicata alla mitigazione della situazione di crisi generata dal periodo di diffusione del virus COVID-19, e verificato che la modifica non compromette il raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma, si propone lo spostamento delle risorse previste per il bando 2020 a favore della M21. Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in diminuzione disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.

Sottomisura/ intervento	FA	Importo in riduzione	Destinazione importo		
			sottomisura	FA	Importo
5.2	3B	2.999.629,24	21.1	2A	2.999.629,24

MISURA 20

La Misura 20 ha una dotazione di oltre 18 Meuro che si propone di ridurre a circa 17 Meuro, con una riduzione di euro 1.000.370,76 da spostare a favore della M21.

La modifica proposta è riassunta nella tabella che segue.

Sottomisura	Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica proposta in modifica
20	18.204.851,58	17.204.480,82

La dotazione finanziaria attualmente impegnata per la M20 è pari a circa 15 Meuro.

Considerata la necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21, dedicata alla mitigazione della situazione di crisi generata dal periodo di diffusione del virus COVID-19, e verificato che la modifica non compromette il raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma, si propone lo spostamento di euro 1.000.370,76 a favore della M21.

c. Gli effetti previsti della modifica

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014- 2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014- 2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014- 2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%		43.12%		7.761.600,00	63.564.485,60 62.270.885,60 (2A) 28.028.000,00 (3A) 1.724.800,00 (P4)

Total	7.761.600,00	93.217.285,60 92.023.685,60
-------	--------------	--------------------------------

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici (art. 18).

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					5.508.148,80 4.214.708,67 (3B)
Total						0,00	5.508.148,80 4.214.708,67

Al capitolo 10 Piano finanziario viene aggiunta la tabella della M21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (art. 39 ter).

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					3.018.400,00 (2A)
Total						0,00	3.018.400,00

d. Impatto sul cambiamento degli indicatori

Si rinvia alle modifiche relative al capitolo 11

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica proposta è coerente con l'AP.